



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Spett.Le

Comandante

Corpo Vigili del fuoco volontari

Ispettore distrettuale

Unione Corpi VVF volontari

LORO SEDI

Prot.n. 1490

Trento, 29 agosto 2019

Oggetto: servizio d'ordine nelle manifestazioni.

Su richiesta del Consiglio della Federazione invio la presente nota al fine di richiamare l'attenzione su alcune norme comportamentali a cui attenersi durante i servizi (non di emergenza) richiesti ai Vigili del fuoco volontari nelle manifestazioni. Per maggiori informazioni contattare la Federazione al numero 0461.492490 o inviando una email a segreteria@fedvfvvol.it

Ringraziando per l'attenzione porgo distinti saluti.



Il Dirigente
ing. Mauro Donati



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

SERVIZIO D'ORDINE NELLE MANIFESTAZIONI

E' prassi ormai consolidata che molti Corpi dei Vigili del fuoco volontari prestino servizio sul proprio territorio a supporto di Enti pubblici territoriali (es. Comuni, Comunità di Valle), società private o associazioni, nell'organizzazione o gestione di manifestazioni di carattere sportivo, agonistico o storico di vario genere, quali ad esempio gare podistiche, ciclistiche, automobilistiche, ippiche, sfilate di mezzi storici, processioni religiose e molto altro. Stiamo parlando in particolare dei servizi di regolazione del traffico e di informazione alla popolazione (in breve servizio d'ordine), richiesti dagli organizzatori delle suddette manifestazioni.

Per evitare ogni equivoco, si precisa che questi servizi possono essere effettuati a giudizio insindacabile del Comandante, compatibilmente con l'esigenza prioritaria del regolare assolvimento dei compiti d'istituto.

Inoltre tra questi servizi non sono contemplati i cosiddetti "servizi di prevenzione" che sono comunque tra i compiti di istituto dei Vigili del Fuoco volontari, anch'essi richiesti in alcune manifestazioni, ma regolamentati in modo diverso ed in genere prescritti dalla Commissione di vigilanza per il pubblico spettacolo.

I Corpi VV.F. volontari, dunque, possono lecitamente collaborare alla gestione del servizio d'ordine nelle pubbliche manifestazioni autorizzate, nei termini e secondo le prescrizioni imposte dalla normativa ed in primis dal Codice della strada, nonché dalla legge provinciale n. 26/1988, e dallo Statuto tipo del Corpo.

Si richiamano qui brevemente le disposizioni previste da tali norme:

- secondo il Codice della strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare (artt. 11 e 12 del CdS) non spetta ai Vigili del Fuoco e quindi a maggior ragione non sono di competenza dei Vigili del fuoco volontari;
- il servizio d'ordine svolto dai Vigili del fuoco volontari, qualora queste manifestazioni abbiano luogo sul suolo pubblico, deve essere **limitato ad una collaborazione con l'autorità di pubblica sicurezza** (Polizia, Carabinieri, Vigli urbani, Guardia di Finanza, Corpo forestale, ecc.) e non gestito direttamente o in prima persona dal VV.F. volontario. (vedi L.P. n.26/1988 art. 18bis comma 1 e 2);
- il supporto dei Vigili del Fuoco all'autorità di pubblica sicurezza ed è inteso come esclusivo servizio informativo a favore della popolazione (residenti, utenti della strada o spettatori) per indicare variazioni di percorsi o limitazioni di accesso, se questi sono stati legittimamente deliberati dalle autorità competenti; il servizio deve essere preceduto da apposito briefing informativo agli operatori;
- è opportuno portare con se copia dell'ordinanza sindacale o del Commissario del governo inerente la chiusura al traffico della strada su cui si va ad operare, in modo da informare compiutamente l'utente della stessa.
- non è possibile l'utilizzo da parte del Vigile del Fuoco della paletta dirigi-traffico e non è consentito bloccare nessun veicolo. A tal proposito è sempre opportuno operare con un Agente di pubblica sicurezza nelle vicinanze che possa intervenire in caso di bisogno a dirimere ogni situazione di criticità.
- per quanto riguarda competizioni ciclistiche su strada, il personale di servizio così detto "scorta tecnica" dev'essere debitamente abilitato e può avere in dotazione una paletta con determinate caratteristiche (disco rosso e disco verde con bordo bianco e nessuna scritta);



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

COPERTURE ASSICURATIVE

La copertura assicurativa dei Vigili del fuoco che partecipano a tali attività, è prevista dai contratti stipulati dalla Federazione a favore dei nostri volontari, purché il Corpo abbia versato il corrispettivo annuale per le polizze extraistituto. Sono coperti da assicurazione sia l'infortunio occorso al vigile durante il servizio, che il danno provocato a terzi (danni a persone terze o danni a cose di terzi);

Se il servizio è richiesto per iscritto da una pubblica autorità (Sindaco o Presidente della Provincia o Commissario del Governo) la tutela assicurativa è garantita direttamente dalla Cassa provinciale antincendi con analoghe garanzie verso il vigile e verso i terzi.

PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio d'ordine, per gare e manifestazioni organizzate da privati o enti, rientra tra i servizi non urgenti. Sono svolti a pagamento i servizi non urgenti richiesti da privati o associazioni, mentre se richiesti per iscritto dal Sindaco (o altra autorità) possono essere svolti gratuitamente o a pagamento a giudizio del Corpo (art. 27 comma 1 lett. C) dello statuto). Le tariffe applicabili sono quella deliberate dalla Giunta provinciale e presenti sul sito della Federazione all'indirizzo www.fedvvfvol.it ->documenti utili-> rimborso spese servizi a pagamento.

CHI LO PUÒ SVOLGERE

Sarà il Comandante a stabilire quanti e quali vigili parteciperanno allo svolgimento di questi servizi. **Primariamente** possono essere impiegati i vigili in servizio attivo con visita medica in corso di validità. **Possono** essere utilmente impiegati anche i vigili di complemento. Non è ammessa la partecipazione dei **vigili allievi**.